

**DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
AREA STUDI E SALVAGUARDIA DELLE COMPETENZE NORMATIVE DELLA
REGIONE – BIBLIOTECA GIURIDICA**

SENTENZA C. COST. N. 21 DEL 28 GENNAIO 2010

Impatto sulla ripartizione delle competenze
Stato – Regioni

GIUDIZIO LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE	<i>Decreto – legge 25 giugno 2008, n.12 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008,133</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Art. 35, comma1</i>
MATERIA	<i>Sicurezza</i>
LIMITI VIOLATI	<i>Costituzione</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Art.117, terzo e sesto comma</i>
RICORRENTE	<i>Regione Emilia-Romagna</i>
RESISTENTE	<i>Stato</i>

<p>DECISIONE</p>	<p>Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.35, comma 1 in riferimento all'art.117, terzo e sesto comma, della Costituzione, in quanto la norma impugnata non rientra in materie di competenza regionale concorrente (Art.117, terzo comma).</p> <p>In particolare non rientra nella materia “governo del territorio” nel cui ambito rientrano gli usi ammissibili del territorio e la localizzazione degli impianti (Sentenze n.307 del 2003, nn.336 e 383 del 2005; n. 237 del 2009).</p> <p>Non rientra nella materia “tutela della salute”, neppure nel significato più ampio del novellato titolo V.</p> <p>Non essendo materia di competenza regionale non si pone neppure il caso della violazione dell'art.117, comma sesto (attribuzione alla regione della relativa competenza regolamentare).</p> <p>Per lo stesso motivo non è stato neppure violato il principio di leale collaborazione.</p>
<p>IMPATTO SULLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE</p>	<p>La disposizione impugnata è riconducibile alla materia della sicurezza, ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettera h), Cost., <i>la quale non si esaurisce nell'adozione delle misure relative alla prevenzione e repressione dei reati, ma comprende la tutela dell'interesse generale alla incolumità delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale.</i> (Sentenze n.407 del 2002; n.6, n.162 e n.428, del 2004; n. 95 e n. 383 del 2005; n.222 del 2006).</p> <p>Spetta quindi allo Stato adottare una disciplina applicativa (anche attraverso decreto ministeriale) dell'installazione degli impianti all'interno degli edifici.</p>